



COMUNE DI DOMUSNOVAS

Provincia Carbonia Iglesias

SERVIZI TECNICI COMUNALI Ufficio Ambiente

Servizio di Igiene Urbana ed Ambientale Annualità 2014 / 2018

PROGETTO GUIDA

D.U.V.R.I.

**INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE
INTERFERENZE (art. 26 del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.)**

INDICE

ART. 1 - PREMESSE.....	3
ART. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
ART. 3 – IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI.....	6
ART. 4 – FINALITÀ.....	7
ART. 5 – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL’APPALTO	7
ART. 6 – ADEMPIMENTI PRIMA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	8
ART. 7 – VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE IDONEE A PREVENIRLI E RIDURLI AL MINIMO	8
ART. 8 – COSTI DELLA SICUREZZA.....	15

Art. 1 - PREMESSE

Il presente documento di valutazione contiene le principali prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b) del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81.

Secondo tale articolo al comma 3: “Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento [...], elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. [...] Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”.

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

1. Cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
2. Coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione del servizio.

Art. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 2.1 - DLgs 09/04/2008 n. 81, Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
 - 1.1 verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
 - a) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 - b) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
2. fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
 - a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul

lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

4. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
5. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.
6. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.
7. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
8. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
9. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati

comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

10. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
11. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Art. 2.2 - DLgs 09/04/2008 n. 81, Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi

- 1) La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
- 2) La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010.
- 3) Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere:
 - a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
 - b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
 - c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
 - d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
 - e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

- f) b) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
- 4) Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.
- 5) In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

Art. 2.3 -DLgs 09/04/2008 n. 81, Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

- 1) Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.
- 2) Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
- 3) La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.
- 4) Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
- 5) I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).
- 6) I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.

Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 28.

- 7) Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:
- a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
 - b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto.

Art. 3 – IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI

Nelle seguenti schede sono indicati i soggetti che cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro nell'attività lavorativa oggetto dell'appalto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.

Datore di lavoro Committente:

COMUNE DI DOMUSNOVAS (CA)

Indicazione del ruolo	Nominativo	Recapito telefonico e indirizzo sede
Datore di lavoro Comune di Domusnovas		

Azienda appaltatrice:

Ragione sociale:.

Sede legale:

Indicazione del ruolo	Nominativo	Recapito telefonico e indirizzo sede
Datore di lavoro		
Responsabile del S.P.P.		
Medico Competente		
Rappresentante dei lavoratori designato dall'appaltatore per il servizio presso il Comune di Domusnovas		

Art. 4 – FINALITÀ

Il presente Documento di Valutazione è stato redatto preventivamente alla fase di appalto in ottemperanza al dettato del D.Lgs. n. 81/2008. Compito del presente documento è elencare quali siano i rischi interferenti nello svolgimento del servizio e quindi fornire sia indicazioni di tipo operativo che gestionale su come superare le stesse interferenze, in tal modo prevenendo la principale causa di incidenti sui luoghi di lavoro.

Con il presente documento vengono fornite alla ditta esecutrice già in fase di appalto dettagliate informazioni sui rischi derivanti da possibili interferenze nell'ambiente in cui è destinata a operare la ditta esecutrice nell'espletamento del servizio e sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze.

Art. 5 – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

Il servizio affidato in appalto comprende la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani, nonché la pulizia della rete stradale, come definiti dagli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 156/2006 e ss.mm.ii., presso:

1) Utenze Domestiche:

- raccolta e trasporto al sito di conferimento frazione umida e secco indifferenziato porta a porta;
- raccolta e trasporto al sito di conferimento frazione multi materiale porta a porta (imballaggi di vetro ed alluminio/metallo);
- raccolta e trasporto al sito di conferimento frazione carta e cartone porta a porta;
- raccolta e trasporto al sito di conferimento frazione plastica porta a porta.

2) Utenze non Domestiche:

- raccolta e trasporto al sito di conferimento frazione umida e secco indifferenziato porta a porta;
- raccolta e trasporto al sito di conferimento frazione carta e cartone porta a porta;
- raccolta e trasporto al sito di conferimento frazione plastica porta a porta;
- raccolta e trasporto al sito di conferimento frazione vetro ed alluminio/metallo porta a porta.

3) Utenze Domestiche e non Domestiche:

raccolta dei seguenti rifiuti: RAEE;

- ☐ Ingombranti;
- ☐ Pile e farmaci;
- ☐ Eventuali ulteriori tipologie di rifiuti non rientranti nelle succitate categorie.

Sono inoltre compresi nel servizio la raccolta e il trasporto di:

- rifiuti cimiteriali;
- rifiuto verde.

Sono altresì incluse nel servizio oggetto dell'appalto le attività relative ai seguenti servizi tecnici e amministrativi:

- gestione dell'Isola Ecologica Comunale finalizzata alla raccolta di frazioni merceologiche di rifiuti urbani conferite direttamente dalle utenze che insistono nel territorio comunale, compresi la raccolta, il trasporto e il conferimento al sito di smaltimento dei rifiuti conferiti dagli utenti presso la stessa Isola Ecologica;
- spazzamento meccanico e manuale delle aree pubbliche e delle aree private soggette ad uso pubblico;
- svuotamento dei cestini stradali;
- pulizia dei mercati scoperti cittadini e dell'area fieristica scoperta mediante raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti provenienti dai medesimi;
- pulizia del centro e di vie e spazi pubblici in occasioni particolari e nelle manifestazioni ricorrenti;
- raccolta di rifiuti di qualunque natura abbandonati su strade e aree pubbliche.

Per un maggiore dettaglio delle attività oggetto dell'appalto si rimanda al relativo Capitolato Speciale.

Art. 6 – ADEMPIMENTI PRIMA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Il committente procederà a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo, attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale.

La ditta appaltatrice dovrà:

- fornire il documento unico di valutazione dei rischi definitivo, che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato e integrato con le specifiche

informazioni relative alle interferenze sui servizi che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara, se diverse da quanto qui indicate, da allegare al contratto;

- produrre il proprio Documento di Valutazione dei Rischi connesso alle attività specifiche, coordinato con il DUVRI definitivo, di cui al punto precedente;
- redigere il “Verbale di riunione cooperazione e coordinamento” - “Sopralluogo congiunto” da sottoscrivere tra il rappresentante del Comune e il rappresentante della ditta Appaltatrice presso la sede di svolgimento del servizio.

Art. 7 – VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE IDONEE A PREVENIRLI E RIDURLI AL MINIMO

Rischi per la sicurezza:

- rischio di incidente stradale, investimento urto contro ostacoli;
- rischio di scivolamento, caduta da dislivello e inciampo;
- presenza contemporanea di trasporti con sostanze pericolose;
- rischio rumore;
- rischio legato alla movimentazione manuale di carichi;
- rischio di incendio/esplosione.
- rischio elettrico;
- rischio microclima;
- rischio vibrazioni.

Rischi di tipo organizzativo:

- Difficoltà nell'individuare interlocutori per complessità delle mansioni e carenze di controllo da parte del personale dell'Amministrazione Comunale nell'area di intervento.
- Rispetto di procedure di accesso e di lavoro per non compromettere le attività relative all'Isola Ecologica Comunale.

Art. 7.1 – Misure di prevenzione e protezione: Disposizioni generali

Obblighi dell'Azienda appaltatrice

L'impresa appaltatrice è tenuta a:

- comunicare al referente per la Stazione Appaltante dell'esecuzione delle attività previste contrattualmente, antecedentemente l'inizio del servizio, l'elenco del personale che opererà presso il territorio comunale, al fine di prenderne conoscenza e per rendere cogente l'effettuazione dell'obbligato riconoscimento;
- comunicare al referente per la Stazione Appaltante eventuali variazioni relative al personale che interviene nel servizio;
- adottare idonei provvedimenti per evitare che eventuali rischi introdotti dalla propria attività coinvolgano personale dell'Amministrazione Comunale;
- adottare tecniche e buone prassi validate e riconosciute nell'esercizio delle attività previste dal contratto, al fine di garantire un servizio a regola d'arte;
- rispettare scrupolosamente le procedure e le disposizioni impartite dalla Stazione Appaltante in relazione ai rischi generali e specifici;
- fornire indicazioni al proprio personale di seguire regole di comportamento e di rispetto delle attività svolte nell'area dell'appalto, soprattutto all'interno dell'Isola Ecologica Comunale.

Nel rispetto di quanto sopra:

- la ditta assegnataria è tenuta a fornire al Servizio Prevenzione e Protezione dell'Amministrazione la "Dichiarazione su misure di prevenzione e protezione della sicurezza e salute dei lavoratori" adottate per operare nell'ambito delle aree oggetto dell'appalto;
- l'impresa assegnataria è tenuta a segnalare al Servizio Prevenzione e Protezione della Stazione Appaltante, tutti gli incidenti e/o infortuni che si dovessero verificare nell'esecuzione dei lavori presso le aree indicate nel presente documento ed altri che, successivamente, dovessero essere identificati;
- al termine della giornata lavorativa gli addetti dell'impresa assegnataria, secondo quanto stabilito in sede di gara, devono ricoverare i propri mezzi, macchine e materiali nei locali/luoghi resi disponibili dalla Stazione Appaltante, nonché lasciare le aree in ordine in modo da non intralciare il personale della Stazione Appaltante e gli utenti, soprattutto per quanto riguarda l'Isola Ecologica Comunale.

La ditta assegnataria deve inoltre:

- contenere l'emissione di rumori nei limiti compatibili con le regolamentazioni vigenti; pertanto dovrà prevedere l'utilizzo di macchinari e attrezzature rispondenti alle normative per il controllo delle emissioni rumorose attualmente in vigore;
- rispettare tutte le cautele che evitino inquinamento ambientale di qualsiasi tipo;
- coordinare la propria attività con il Rappresentante della Stazione Appaltante ove si svolge il servizio per:
 - . normale attività;
 - . comportamento in caso di emergenza e evacuazione.

Obblighi dei lavoratori dell'Azienda Appaltatrice

Il personale della ditta assegnataria, per poter accedere ed operare nelle aree di pertinenza della Stazione Appaltante:

- deve essere in numero minimo indispensabile;
- deve indossare gli indumenti di lavoro;
- deve essere individuato nominativamente, mediante apposizione sull'indumento da lavoro della tessera di riconoscimento secondo le modalità prescritte art. 18 lettera u) nonché dall'art. 6 comma 1 e 2 della Legge 3 agosto 2007 n. 123;
- prima dell'inizio dei lavori deve attuare tutte le misure di sicurezza previste dal presente documento nonché quelle relative alle attività specifiche adottate dalla ditta di appartenenza;
- attenersi e rispettare le indicazioni riportate dall'apposita segnaletica e cartellonistica specifica di rischio e/o di pericolo;
- nei casi previsti deve sempre indossare idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
- non deve abbandonare mezzi, materiali e/o attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito e lavoro;
- la movimentazione di materiale e cose deve essere effettuata in sicurezza e con l'ausilio di apposita attrezzatura;
- non deve usare abusivamente materiali e/o attrezzature di proprietà della Stazione Appaltante;
- in caso di evento pericoloso (ad esempio incendio) che dovesse verificarsi durante le attività previste dal contratto e conseguente al servizio effettuato, gli operatori dovranno attivarsi per informare il Responsabile della Stazione Appaltante o segnalare l'allarme secondo il metodo ritenuto più congruo.

Art. 7.2 – Analisi dei rischi da interferenza

Sono considerati rischi interferenti, per i quali è predisposto il presente DUVRI, i rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore (sedi stradali e aree pubbliche per il transito veicolare e pedonale) e quelli derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

ATTIVITÀ	Servizio di raccolta a mano
POSSIBILI INTERFERENZE	Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra: - automezzi dell'Amministrazione Comunale e automezzi privati degli utenti pubblici; - automezzi della ditta appaltatrice e di altri prestatori d'opera/terzi e utenti pubblici. Presenza di pedoni: - lavoratori dell'amministrazione comunale; - altri appaltatori-prestatori d'opera/terzi; - utenti pubblici.
EVENTO/DANNO	- Investimento di pedoni; - Urti; - Caduta materiali; - Schiacciamento; - Imbrattamento della sede viaria.
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SPECIFICHE	Misure comportamentali per il personale della ditta appaltatrice: - Camminare sui marciapiedi o lungo i percorsi pedonali indicati mediante segnaletica orizzontale, ove presenti e comunque lungo il margine delle vie carrabili. Non sostare dietro gli automezzi in manovra e in fermata. - Segnalare e delimitare con appositi cartelli le aree di lavoro. - Evitare di mangiare, bere, fumare, masticare gomme, applicare cosmetici. - Ridurre al minimo la produzione e l'emissione di polveri o fibre dei materiali, utilizzando tecniche e attrezzature idonee. - Le polveri e le fibre depositatesi, devono essere sollecitamente raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura. - Utilizzare sempre indumenti di lavoro, preferibilmente del tipo ad "alta visibilità", DPI idonei alle attività. - In caso di imbrattamento della sede viaria con sostanze pericolose per la circolazione di veicoli e pedoni, la ditta deve attivarsi per assorbire la sostanza pericolosa con materiale inerte.

ATTIVITÀ	Servizio di raccolta meccanizzato
POSSIBILI INTERFERENZE	Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra: - automezzi dell'Amministrazione Comunale e automezzi privati degli utenti pubblici; - automezzi della ditta appaltatrice e di altri prestatori d'opera/terzi e utenti pubblici. Presenza di pedoni: - lavoratori dell'amministrazione comunale; - altri appaltatori-prestatori d'opera/terzi; - utenti pubblici.
EVENTO/DANNO	- Incidenti tra automezzi; - Investimento di pedoni; - Urti a persone o cose; - Caduta di oggetti o materiali. - Imbrattamento della sede viaria
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SPECIFICHE	Misure comportamentali per l'appaltatore: - Ove necessario procedere a passo d'uomo. - Utilizzare apposito segnale acustico per segnalare il passaggio e eventuali manovre del mezzo (ad esempio durante la retromarcia). - In mancanza di sistema di segnalazione acustica di retromarcia (cicalino) sul mezzo, preavvisare la manovra utilizzando il clacson. - In caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità, ecc), farsi coadiuvare da un collega o da altro personale a terra. - Assicurarci che il materiale non possa cadere dal sistema di trasporto utilizzato. - In caso di imbrattamento della sede viaria con sostanze pericolose per la circolazione di veicoli e pedoni, la ditta deve attivarsi per assorbire la sostanza pericolosa con materiale inerte. Misure comportamentali per il personale dell'amministrazione comunale: - non ostacolare la movimentazione dell'apparecchiatura o del materiale; - evitare di transitare in prossimità del mezzo. Misure organizzative: - è necessario, oltre che alla scrupolosa osservanza delle norme del codice della strada per la circolazione urbana, fermata e sosta dei veicoli, evitare la sovrapposizione contemporanea del personale e mezzi comunali con quelli dell'impresa appaltatrice.

ATTIVITÀ	Carico/scarico su/dagli automezzi presso le aree adibite
POSSIBILI INTERFERENZE	Presenza di altro personale: - lavoratori della stazione appaltante; - altri appaltatori-prestatori d'opera/terzi; Presenza di pedoni: - utenti pubblici - altri appaltatori/ prestatori d'opera/terzi e utenti pubblici - lavoratori della stazione appaltante
EVENTO/DANNO	- Urti a persone o cose - Caduta di oggetti o materiali
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SPECIFICHE	Misure comportamentali per l'appaltatore: - Parcheggiare il mezzo in modo da ridurre al minimo l'ingombro, non sostare sulla eventuale corsia di emergenza. - Non ingombrare la via di transito veicolare con attrezzature e materiale di vario genere. - Delimitare eventualmente la zona di carico e scarico merci mediante idonea segnaletica. Misure comportamentali per il personale dell'amministrazione comunale: - Durante le operazioni di carico/scarico rifiuti dovrà essere rispettata la segnaletica che delimita l'area di lavoro della ditta. Misure organizzative: - Eventuale predisposizione di un'area per sosta automezzi e operazioni di carico/scarico

ATTIVITÀ	Spazzamento aree pubbliche e aree private soggette ad uso pubblico
POSSIBILI INTERFERENZE	Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra: - automezzi dell'Amministrazione Comunale; - automezzi privati degli utenti pubblici; - automezzi della ditta appaltatrice e di altri prestatori d'opera/terzi Presenza di personale dell'Amministrazione Comunale e di appaltatori-prestatori d'opera che svolgono la propria attività lavorativa. Presenza di personale cooperante.
EVENTO/DANNO	- Investimento di pedoni - Urti - Caduta materiali - Schiacciamento - Scivolamento, caduta - Intralci/rischio di inciampo.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SPECIFICHE	Misure comportamentali per l'appaltatore: - Camminare sui marciapiedi o lungo i percorsi pedonali indicati mediante segnaletica orizzontale, ove presenti e comunque lungo il margine delle vie carrabili. Non sostare dietro gli automezzi in manovra e in fermata. - Controllare gli attrezzi e gli utensili prima dell'uso. Segnalare e far riparare utensili ed apparecchi difettosi. - Chiedere al Responsabile dell'Amministrazione Comunale la rimozione di eventuali sostanze infiammabili/comburenti/esplosive dalle zone di lavoro. - Non ingombrare i passaggi e/o le vie di fuga. - Evitare di mangiare, bere, fumare, masticare gomme, applicare cosmetici. - Ridurre al minimo la produzione e l'emissione di polveri o fibre dei materiali, utilizzando tecniche e attrezzature idonee. - Le polveri e le fibre depositatesi, devono essere sollecitamente raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura. - Utilizzare sempre indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività. Misure comportamentali per il personale dell'amministrazione comunale: - non lasciare materiali ingombranti lungo i normali percorsi pedonali - non lasciare sostanze o materiali pericolosi incustoditi o accatastati alla rinfusa.
---	--

ATTIVITÀ	Gestione dell'Isola Ecologica Comunale e conferimento rifiuti nella stessa
POSSIBILI INTERFERENZE	Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra: - automezzi dell'Amministrazione Comunale Presenza di pedoni: - presenza di utenti pubblici - presenza di lavoratori della stazione appaltante
EVENTO/DANNO	- Incidenti tra automezzi - Investimento di pedoni - Urti a persone o cose - Caduta di oggetti o materiali
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SPECIFICHE	Misure comportamentali per l'appaltatore: - Procedere a passo d'uomo. - Utilizzare apposito segnale acustico per segnalare il passaggio e eventuali manovre del mezzo (ad esempio durante la retromarcia). - In mancanza di sistema di segnalazione acustica di retromarcia (cicalino) sul mezzo, preavvisare la manovra utilizzando il clacson. - In caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità, ecc), farsi coadiuvare da un collega o da altro personale a terra. - Assicurarsi che il materiale non possa cadere dal sistema di trasporto utilizzato. Misure comportamentali per il personale dell'amministrazione comunale: - non ostacolare la movimentazione dell'apparecchiatura o del materiale; - evitare di transitare in prossimità del mezzo. Misure organizzative: - Predisposizione di un'area per sosta automezzi e operazioni di scarico dei rifiuti. - Predisporre uno sfasamento spaziale e temporale delle attività interferenti, in particolare per l'Isola Ecologica Comunale l'accesso dei mezzi degli operai comunali dovrà prioritariamente avvenire a lavorazioni ferme. Negli altri casi, sarà necessario segnalare con dispositivo/segnale acustico il proprio accesso al personale dell'Impresa appaltatrice (o viceversa) in servizio per la gestione dell'Isola Ecologica ed essersi accertati che l'area è liberamente accessibile per il conferimento dei rifiuti; in particolare la persona deputata al presidio della piattaforma curerà l'opportuna vigilanza, agevolerà e segnerà manualmente le operazioni di manovra che i veicoli e le persone presenti dovranno attuare.

Art. 8 – PROCEDURE DI EMERGENZA

Ogni Impresa operante deve attenersi alle presenti linee guida e predisporre la propria struttura per la gestione delle emergenze. È necessario che il Datore di Lavoro Committente o il Delegato Rappresentante del Comune presso la sede assicurino:

- la predisposizione di mezzi estinguenti, la segnaletica di sicurezza (presidi, percorsi e uscite);
- le istruzioni per l'evacuazione;
- l'indicazione ed il recapito dei membri componenti la squadra di emergenza comunale (addetti all'emergenza).

Art. 9 – COSTI DELLA SICUREZZA

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso. Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

A seguito della descrizione dei rischi di interferenze insiti nell'appalto relativamente alle condizioni lavorative in aree o luoghi con presenza di personale dipendente sia del Comune di Domusnovas, che dell'impresa appaltatrice e/o di imprese incaricate di eseguire prestazioni di manutenzione e/o, si stimano in euro zero i costi per l'eliminazione o riduzione al minimo dei rischi da interferenza poiché:

- tali rischi fanno parte della normale formazione e informazione che i lavoratori dell'impresa appaltatrice ricevono in materia di tutela della sicurezza negli ambienti di lavoro;
- per le interferenze evidenziate non si adotta alcuna misura di sicurezza se non quelle che l'appaltatore e l'impresa appaltatrice già adottano per la tutela della sicurezza in generale;
- per l'esecuzione dell'appalto non vengono richiesti particolari apprestamenti necessari ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- non è stata evidenziata la necessità di dotazione di D.P.I. o collettivi per i rischi da interferenze;
- le procedure previste dal presente documento non comportano alcun costo effettivo a carico dell'impresa appaltatrice.

L'unico costo aggiuntivo previsto riguarda la fornitura e posa di idonea segnaletica e il corso di formazione sui contenuti del DUVRI, il cui prezzo è riportato come segue:

Descrizione sintetica	Descrizon e estesa	Unità di misura	Prezzo (Euro)
Formazione sui contenuti del DUVRI - Segnaletica	Corso di formazione sui contenuti del DUVRI	A corpo	3.636,36
TOTALE			3.636,36

/